

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/90

Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Ente/l'Amministrazione per l'espletamento di procedure di gara ai sensi dell'art. 62 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36

La Città metropolitana di Roma Capitale – C.F. 80034390585, rappresentata dal Direttore del Dipartimento “Appalti e Contratti” *pro tempore*, domiciliato, per la carica, in Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 – Roma

e

L'Ente/L'Amministrazione – C.F., rappresentato dal Dirigente, Dott./Dott.ssa, o suo delegato, domiciliato per la carica in Via, – – (..)

VISTI

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, in particolare l'art. 19, comma 1, lett. l);
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e, in particolare, l'art. 13;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” e, in particolare, l'art. 62;
- l'art. 1, commi 16 e 44, lett. c) della L. 7 aprile 2014, n. 56, il quale prevede che “D'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”.

PREMESSO:

- che, ai sensi del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023, in virtù del combinato disposto dell'art. 62, comma 1, dell'art. 63 e dell'art. 2, comma 1 dell'All. II.4, a partire dal 1° luglio le

stazioni appaltanti devono essere in possesso di idonea qualificazione per poter effettuare affidamenti di contratti di lavori di importo superiore a 500 mila euro e di servizi e forniture d'importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, mentre "non è necessaria la qualificazione per l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori";

- che il processo di qualificazione della stazione appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale si è concluso con esito positivo con il riconoscimento della qualificazione di diritto della Centrale di committenza presso l'Anac (30/06/2023), in virtù dell'esito positivo dell'iscrizione all'Elenco Nazionale dei Soggetti Aggregatori presso l'Anac;

CONSIDERATO:

- che la Convenzione adottata con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 51 del 15.06.2016 - ratificata dalla Conferenza metropolitana con deliberazione n. 5 del 12.12.2016 ed approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 64 del 29.12.2016 - disciplina le attività che la Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale può svolgere a vantaggio dei Comuni del proprio territorio, vale a dire sia gare specifiche su richiesta dei singoli Comuni aderenti sia procedure costruite per soddisfare contestualmente le esigenze prospettate da più Comuni rispetto ad una data categoria merceologica;

RITENUTO di ricorrere all'istituto di cui all'art. 15 della L. n. 241/1990 per disciplinare le modalità di espletamento delle gare in oggetto recependo nello stesso i contenuti, in quanto compatibili, della suddetta Convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto dell'Accordo

1. Il presente Accordo tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Ente/l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990, disciplina le modalità di espletamento delle procedure di gara assegnate dall'Ente/dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 62 del D. Lgs. n. 36/2023 alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 2 Attività dell'Ente/dell'Amministrazione

1. L'Ente/L'Amministrazione sottoscrittore del presente Accordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) individua le opere da realizzare e/o i beni e i servizi da acquisire definendo in ogni caso i requisiti tecnici minimi dei medesimi;

- b) nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP);
- c) adotta la determinazione a contrarre;
- d) cura la redazione e l'approvazione dei progetti tecnici;
- e) definisce, di concerto con la Città metropolitana di Roma Capitale, le procedure per l'individuazione degli offerenti e i criteri per la determinazione della migliore offerta;
- f) stipula il contratto;
- g) cura l'attività concernente l'esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura;
- h) assolve agli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione di propria competenza, secondo la normativa vigente.

Art. 3

Attività della Città metropolitana di Roma Capitale

1. La Città metropolitana di Roma Capitale:

- a) cura la stipula dell'Accordo con l'Ente/l'Amministrazione, curando la fase istruttoria e le attività amministrative, informative e propedeutiche generali, la predisposizione dell'Accordo e l'acquisizione delle firme digitali;
- b) provvede agli adeguamenti dell'Accordo allo *ius superveniens*, informando l'Ente/l'Amministrazione;
- c) gestisce i rapporti con l'Ente/l'Amministrazione tramite l'espletamento delle attività tecniche e giuridico-amministrative propedeutiche alle gare, tra cui le attività di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa e di coordinamento generale tramite circolari, atti amministrativi trasversali, atti istruttori relativi a questioni giuridico-amministrative, organizzazione di riunioni, etc.;
- d) redige la programmazione delle proprie attività;
- e) cura le attività giuridico-amministrative necessarie, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della stessa, complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, collaborazione ed interazione nelle sedi istituzionali preposte, ecc;
- f) cura le varie fasi della procedura di gara fino all'aggiudicazione mediante l'utilizzazione della Piattaforma di approvvisionamento digitale certificata denominata "Portale gare Città Metropolitana di Roma Capitale";
- g) procede al versamento del contributo a favore dell'ANAC ai sensi della normativa vigente;

h) trasmette i dati all'Istituto laddove necessari per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legale, trasparenza e di comunicazione vigenti;

i) relaziona al Sindaco Metropolitano e/o ad altri organi, su richiesta, circa le attività svolte;

l) cura l'eventuale fase pre-contenziosa e contenziosa tramite l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale.

2. Alla Città metropolitana di Roma Capitale è conferito, da parte dell'Ente/dell'Amministrazione, lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 rispetto alle procedure di affidamento:

a) aventi ad oggetto appalti o concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00, al netto dell'IVA;

b) aventi ad oggetto appalti o concessioni per l'acquisizione di beni e servizi pari o superiore a € 140.000, al netto dell'IVA.

3. In ogni caso, le disposizioni di cui sopra sono da interpretarsi nel senso che in linea di principio si intendono sempre demandate all'Istituto Scolastico all'Ente/all'Amministrazione le procedure che lo stesso può svolgere autonomamente alla stregua dell'ordinamento giuridico vigente, salvo diverso accordo con la Città metropolitana di Roma Capitale.

4. La Città metropolitana di Roma Capitale opera di norma mediante le procedure aperte e/o ristrette di cui agli articoli 71, 72, 73 e 176 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023, nonché le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50 D.Lgs. n. 36/2023. Sono escluse tutte le forme di affidamento diretto comunque denominate, con particolare riferimento ai lavori da ordinarsi in casi di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. È comunque facoltà dell'Ente/dell'Amministrazione espletare procedure di gara senza ricorrere alla Città metropolitana di Roma Capitale nei casi in cui ciò sia ammesso dalla normativa vigente.

6. Salvo diverso accordo con l'Istituto Scolastico l'Ente/dell'Amministrazione, resta di norma escluso dall'ambito delle attività conferibili alla Città metropolitana di Roma Capitale lo svolgimento di procedure di affidamento inerenti i contratti esclusi ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 36/2023.

7. L'attività realizzata dalla Stazione Appaltante è connessa al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e rientra nell'ambito di applicazione dell'attività istituzionale dell'Ente, pertanto, è fuori dal campo di applicazione dell'imposta IVA di cui al DPR 633/72.

Art. 4

Programmazione dell'attività della Città metropolitana di Roma Capitale

1. L'Ente/L'Amministrazione si impegna, con la sottoscrizione del presente Accordo, a fornire alla Città metropolitana di Roma Capitale le informazioni ed i dati necessari per consentire alla stessa una adeguata programmazione delle proprie attività.

2. Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8 dell'Allegato I.5 del Codice e per assicurare un pieno e tempestivo soddisfacimento delle proprie esigenze, l'Ente/l'Amministrazione trasmette alla Città metropolitana di Roma Capitale, su richiesta della stessa, l'elenco dei lavori, dei servizi e delle forniture che intende affidare nel corso del periodo di validità dell'accordo mediante ricorso alla Città metropolitana di Roma Capitale.

3. Sulla base degli elenchi trasmessi ai sensi del comma precedente, la Città metropolitana di Roma Capitale redige la propria programmazione. Le procedure di gara non inserite dall'Ente aderente nell'elenco di cui al precedente comma 2 e dallo stesso segnalate alla Città metropolitana di Roma Capitale nel corso dell'anno, saranno prese in carico dalla Città metropolitana di Roma Capitale medesima compatibilmente con le risorse disponibili e comunque calendarizzate in modo da non pregiudicare lo svolgimento nei tempi prefissati delle procedure debitamente programmate. Saranno fatte oggetto di valutazione, di volta in volta, a seconda delle fattispecie concrete, le esigenze particolari di urgenza debitamente motivate dall'Ente/dall'Amministrazione.

Art. 5

Regole di organizzazione e funzionamento

1. Spetta al Responsabile Unico del Progetto nominato dall'Ente/dall'Amministrazione avanzare apposita richiesta di presa in carico della procedura da parte della Città metropolitana di Roma Capitale mediante invio telematico di un modulo denominato "manifestazione d'interesse". Il Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale, ricevuta dall'Ente/dall'Amministrazione la predetta richiesta, procede a nominare un Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 62, comma 13 del codice dei contratti pubblici, nonché un Responsabile della fase di affidamento ai sensi dell'art.15 co. 4, i quali provvedono alla gestione di tutti i rapporti intercorrenti tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Ente/l'Amministrazione. Il nominativo ed i recapiti del Responsabile sono comunicati tempestivamente dalla Città metropolitana di Roma Capitale all'Ente/all'Amministrazione che ha richiesto l'avvio della procedura di gara.

2. Il Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti, su proposta del Dirigente della SUA della Città metropolitana di Roma Capitale, sentito il Responsabile della fase di affidamento, individua un apposito gruppo di lavoro relativamente a ciascuna procedura di gara tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento Appalti e Contratti e, se del caso, presso altro Dipartimento della Città metropolitana di Roma Capitale.

Art. 6

Schemi tipo e clausole d'obbligo

1. L'Ente/L'Amministrazione si impegna ad adottare gli schemi di atti (disciplinare e capitolato speciale d'appalto) secondo gli schemi tipo definiti dalla Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Nel disciplinare di gara, ai fini delle necessarie verifiche antimafia di cui al successivo art. 8, è disciplinato l'impegno dell'impresa a comunicare all'Istituto Scolastico all'Ente/all'Amministrazione i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari (soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011), chiamati a realizzare l'intervento,

compresi i nominativi delle ditte chiamate a svolgere le seguenti forniture o servizi sensibili: trasporto di materiale a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra, acquisizioni, dirette e indirette, di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura e posa in opera e noli a caldo qualora debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 119, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere.

3. Il disciplinare contiene la previsione di clausole di risoluzione espressa, da inserire nei contratti conseguenti alle procedure svolte dalla Città metropolitana di Roma Capitale, in caso di informative interdittive antimafia emesse dalla Prefettura competente. Nel disciplinare è inserita la clausola sull'obbligo dell'aggiudicatario di riferire tempestivamente all'Ente procedente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo è assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento. Gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria. L'accertata violazione dei suddetti obblighi comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

4. Nel disciplinare di gara è inserita la clausola seguente:

1. "Il soggetto aggiudicatore si impegna a predisporre, nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive relative al disciplinare di gara, e l'Ente aderente a inserire nei contratti di affidamento con i propri aventi causa, le seguenti clausole:

a) Il soggetto aggiudicatore, l'Ente aderente, l'affidatario e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura-UTG competente e all'Autorità Giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere danaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, c.p.

b) L'Ente aderente, l'affidatario e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p..

2. Nei casi di cui alle clausole a) e b) del precedente comma 1, l'esercizio della potestà risolutoria è subordinato alla previa intesa con l'ANAC.

3. La Prefettura-UTG competente, avuta comunicazione da parte del Soggetto aggiudicatore, ovvero da parte dell'impresa dante causa, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c., ne dà notizia all'ANAC, che valuta se, in alternativa all'ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale alle condizioni di cui

all'articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014”.

Art. 7

Monitoraggio e verifiche successive di contrasto ai tentativi di infiltrazione mafiosa

1. Le attività di individuazione del terzo contraente e di esecuzione dei contratti di appalto svolte rispettivamente dalla Città metropolitana di Roma Capitale e dall'Ente/dall'Amministrazione, ai fini della prevenzione e del contrasto alle infiltrazioni della criminalità nel settore dei contratti pubblici, è improntata ai principi statuiti nel Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii., nel codice dei contratti pubblici e negli ulteriori atti di regolamentazione ed attuazione, nonché nella direttiva del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2010, n. 4610, avente ad oggetto “Controlli antimafia preventivi nelle attività a rischio di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali”.

2. La documentazione antimafia è acquisita, attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, prima della stipula o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base alle seguenti soglie di valore:

- *per i contratti di importo superiore a € 150.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, è richiesta la comunicazione antimafia di cui all'art. 87 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.;*
- *per i contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e per l'autorizzazione di subcontratti di importo superiore a € 150.000,00, è richiesta l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.*

3. Le forniture e i servizi sensibili di cui all'articolo 6 sono sempre soggetti alle verifiche antimafia. Qualora le verifiche diano esito positivo, trova applicazione l'art. 94 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.; qualora la stipula non sia ancora intervenuta, l'Ente/l'Amministrazione non potrà stipulare, approvare o autorizzare il contratto o il subcontratto; qualora la stipula sia già intervenuta, l'Ente/l'Amministrazione recede dal contratto o revoca l'autorizzazione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

4. Per le attività imprenditoriali di cui all'art. 1, comma 53, della legge n. 190/2012 l'informazione antimafia di cui ai commi precedenti non dovrà essere acquisita del Soggetto aggiudicatore qualora, e fino a quando, l'Operatore economico è iscritto, presso le Prefetture della Provincia in cui ha la propria sede, nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (cd. “white list”). L'iscrizione nel predetto elenco ex art. 29 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, equivale al rilascio dell'informazione antimafia liberatoria.

Art. 8

Anomalie nell'esecuzione

1. L'Ente/L'Amministrazione si impegna a segnalare alla Prefettura, attraverso il RUP dell'intervento, eventuali casi di dilazione o ritardo nell'esecuzione della prestazione che non presentino giustificazioni apparenti, le richieste di varianti in corso d'opera o la formulazione di riserve, nonché altre circostanze che possano costituire anomalie, dando comunicazione dei provvedimenti adottati.
2. La Prefettura effettuerà su quanto segnalato le opportune verifiche con l'ausilio del Gruppo Interforze.

Art. 9 Decorrenza e durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua stipula, avrà durata concordata tra le Parti e si intenderà tacitamente rinnovato se, allo scadere di detto termine, l'Ente/l'Amministrazione non avrà manifestato formalmente la volontà di non dare corso al rinnovo medesimo.
2. È ammesso il recesso unilaterale dell'Ente/dell'Amministrazione mediante comunicazione scritta indirizzata alla Città metropolitana di Roma Capitale. In tal caso, salvo diverso accordo, la Città metropolitana di Roma Capitale porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, mentre restituirà all'Ente/all'Amministrazione gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

Art. 10 Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse dovute alla Città metropolitana di Roma Capitale sono quantificate secondo quanto stabilito nel presente articolo. In particolare, la quota destinata ad incentivare il personale di cui al successivo comma 3 è ripartita con le modalità indicate nel presente articolo come integrato, se del caso, dalle ulteriori specifiche norme regolamentari che la Città Metropolitana di Roma Capitale potrà adottare al riguardo.
2. Per ciascun affidamento in materia di lavori, servizi e forniture svolto dalla Città metropolitana di Roma Capitale, l'Ente/l'Amministrazione è tenuto a versare una somma complessiva pari a: 0,50% dell'importo stimato dell'affidamento per importi fino ad € 500.000,00; 0,35% per la quota di importo dell'affidamento eventualmente eccedente la richiamata soglia fino complessivi € 1.000.000,00; 0,30% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 1.500.000,00; 0,25% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.000.000,00; 0,20% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente fino a complessivi € 2.500.000,00; 0,15% per la quota di importo dell'affidamento ulteriormente eccedente. Nell'ipotesi di affidamento da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la somma di cui al periodo precedente sarà incrementata di una misura pari al 25% della stessa, salvo il limite complessivo di cui all'art. 45, comma 8, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023. In caso di affidamento per il quale non sia stata presentata alcuna offerta

o alcuna offerta appropriata, la somma di cui al primo periodo sarà corrisposta in una misura pari al 70% dell'importo corrispondente.

3. Le somme versate dall'Ente/dall'Amministrazione sono destinate, nella misura dell'80% dell'importo corrisposto, ad incentivare il personale della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e, quanto al 20% dell'importo medesimo, al finanziamento delle spese generali della Città Metropolitana per il funzionamento della Città metropolitana di Roma Capitale.

4. La quota della somma di cui al comma 3 destinata ad incentivare il personale della Città metropolitana di Roma Capitale è ripartita, tenuto conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, nonché del criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi relativi e del criterio dell'equità, tra le figure (dipendenti in servizio presso la Città metropolitana di Roma Capitale e le altre strutture del Dipartimento Appalti e Contatti e/o presso altro Dipartimento o Servizio dell'Ente) che intervengono nei lavori, servizi e forniture oggetto delle procedure della Città metropolitana di Roma Capitale e che siano effettivamente impegnate nella realizzazione della singola procedura di cui trattasi, con specifico riferimento ai seguenti compiti: predisposizione degli atti amministrativi generali e trasversali necessari, ai sensi della normativa vigente, al corretto funzionamento della Città metropolitana di Roma Capitale complessivamente intesa, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in tema di anticorruzione, trasparenza, qualificazione della stazione appaltante, digitalizzazione degli appalti, tutela dei dati personali, ed interazione con altri organi istituzionali; responsabilità della fase di affidamento della gara secondo quanto previsto dal Regolamento; collaborazione con il Rup; predisposizione degli atti amministrativi generali propedeutici all'avvio della specifica gara; preparazione e gestione degli atti di gara; celebrazione della gara; verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

5. L'atto di attribuzione degli incentivi è di competenza del Direttore del Dipartimento Appalti e Contratti quanto all'indicazione delle professionalità necessarie al gruppo di lavoro; sia quanto alla liquidazione degli incentivi stessi, cui provvederà sulla base degli atti di affidamento degli incarichi e dell'effettiva partecipazione dei soggetti impiegati.

6. Gli incentivi sono liquidati su proposta di liquidazione redatta dal Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale, sentito il Responsabile della fase di affidamento, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione della gara, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di funzionamento della Città metropolitana di Roma Capitale.

7. L'Ente/L'Amministrazione è tenuto al rimborso alla Città Metropolitana delle spese vive, tra le quali, a titolo meramente esemplificativo:

a) il contributo dovuto all'Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) a seguito della richiesta del Codice Identificativo Gara (CIG);

b) le spese di pubblicazione su GURI, GUCE e su quotidiani locali e nazionali, in tutti i casi in cui la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando o dell'invio della lettera di invito imponga dette pubblicazioni (in base alla normativa vigente al momento della stipula della presente convenzione, l'Ente aderente potrà a Città metropolitana di Roma Capitale volta recuperare le spese di pubblicazione su quotidiani dall'aggiudicatario all'atto della stipula del contratto);

c) il corrispettivo dovuto ai membri esterni della commissione giudicatrice, qualora per qualsiasi motivo non sia stato possibile utilizzare risorse umane interne dell'Ente convenzionato e/o della Città Metropolitana, ovvero la normativa imponga comunque nel caso di specie il ricorso a commissari esterni;

d) quanto eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 14 della Convenzione per la liquidazione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati della Città metropolitana qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso con uno o più operatori economici, nel solo caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese di lite, oltre all'eventuale rimborso del contributo unificato in caso di condanna alle spese processuali.

8. In caso di gara che aggrega le esigenze di più Istituti Scolastici, l'onere del rimborso delle spese di cui al precedente comma 7 è dovuto in solido dagli Enti medesimi. Salvo diverso accordo, la Città metropolitana di Roma Capitale farà richiesta dell'intero rimborso all'Ente capofila, il quale potrà poi rivalersi sugli altri Enti per quanto all'uopo dovuto dagli stessi in ragione di quanto convenuto al riguardo tra i richiamati Enti.

Art. 11 **Beni e strutture**

1. La sede della Città metropolitana di Roma Capitale è individuata presso la Città Metropolitana di Roma Capitale che provvede a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per le attività assegnate.

Art. 12 **(Esenzione per bollo e registrazione)**

1. Per il presente Accordo si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - allegato B - punto 16 - e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 13 **Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione**

1. La gestione del contenzioso che dovesse insorgere tra la Città metropolitana di Roma Capitale e l'Ente/l'Amministrazione è devoluta - fatta salva l'eventuale applicazione, anche su base volontaria, delle norme sulla mediazione - all'autorità giudiziaria di Roma.

Art. 14 **Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, si applica il Regolamento di funzionamento della SUA.

Art. 15

Portale gare Telematiche

1. La Città metropolitana di Roma Capitale ha provveduto a certificare il proprio “Portale gare Telematiche” per l’espletamento della fase di affidamento delle gare, come risulta ufficialmente dal Registro Piattaforme Certificate (RPC), consultabile sul sito ANAC al link: <https://dati.anticorruzione.it/#/regpiacert>.
2. Il Portale gare Telematiche è utilizzato per l’espletamento delle gare che saranno affidate alla Città metropolitana di Roma Capitale dagli Enti/dalle Amministrazioni.
3. Gli Enti/Le Amministrazioni convenzionati potranno utilizzare anche in proprio e sotto la propria responsabilità la piattaforma di cui al presente articolo per affidamenti al di sotto degli importi a base di gara indicati nella Convenzione stessa.
4. Il personale preposto appartenente agli Enti/alle Amministrazioni aderenti sarà profilato per l’accesso al Portale gare Telematiche e potrà usufruire dell’assistenza per il suo corretto utilizzo, nonché di una formazione ad hoc nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
5. A fronte dell’utilizzo in proprio della Piattaforma di cui al presente articolo, l’Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, di € 600,00.
6. A fronte dell’utilizzo in proprio della Piattaforma per la gestione della fase di esecuzione, l’Ente utilizzatore corrisponde alla Città metropolitana un canone annuale a titolo di rimborso spese, di € 400.

Articolo 16

Tutela dei dati personali

1. I Titolari del Trattamento dei dati personali sono la Città Metropolitana di Roma Capitale - Via IV Novembre, 119/A - 00187 Roma, e gli Istituti scolastici gli Enti/le Amministrazioni che si avvalgono della Città Metropolitana di Roma Capitale stessa per l’espletamento delle procedure di gara.

Si rinvia all’Informativa Privacy completa pubblicata sul sito: <https://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portalegare/index.php>

Articolo 17

Rispetto politica anticorruzione

1. In osservanza delle normative nazionali ed internazionali nonché in applicazione di quanto previsto dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Città metropolitana di Roma Capitale, dal relativo sistema di gestione per la prevenzione della corruzione, conforme allo standard UNI ISO 37001:2016, e dal Manuale di Gestione, adottato dal Segretario Generale/Direttore Generale dell’Ente e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, la Città metropolitana di Roma Capitale respinge la corruzione in qualsivoglia forma.

2. Gli enti che aderiscono al presente Accordo si impegnano ad accettare la Politica per la Prevenzione della Corruzione della Città metropolitana di Roma Capitale (Punto 5.2 della Norma Internazionale UNI ISO 37001) come indicata nel comma precedente.

Art. 18 **Adeguamenti**

1. La presente Convenzione recepisce automaticamente le eventuali successive modifiche normative ed indicazioni dell'Autorità nazionale anticorruzione, dell'Agid, del Dipartimento per la trasformazione digitale e delle altre autorità competenti nella materia di cui trattasi.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Sindaco metropolitano

Il Rappresentante legale dell'Ente/Amministrazione